



Città di Altamura

Città Metropolitana di Bari
Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.25 del 21/05/2026

Oggetto:ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI CONSUMO SU AREE PUBBLICHE DI ALIMENTI IN CONTENITORI IN VETRO

IL SINDACO

PREMESSO CHE

Nel centro storico di Altamura in concomitanza della stagione estiva sono stati programmati eventi e iniziative che determinano un notevole afflusso di frequentatori;

il rilevante numero di avventori, in prevalenza giovani, affolla i luoghi di vendita con fenomeni di abbandono al suolo di rifiuti costituiti soprattutto da bottiglie e bicchieri di vetro e conseguenze negative per il decoro della città;

dette condotte, in relazione ad utilizzi impropri dei contenitori in vetro, creano un pericolo per la sicurezza urbana e per la pubblica incolumità impedendo alla cittadinanza di fruire in maniera libera e tranquilla degli spazi e delle aree pubbliche del centro storico.

CONSIDERATO CHE

E' necessario predisporre strumenti contingibili e urgenti per contrastare l'abbandono incontrollato di contenitori in vetro e intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e convivenza per migliorare le condizioni di vivibilità del centro storico;

occorre provvedere impartendo disposizioni inerenti la vendita e la somministrazione di bevande ai pubblici esercizi, ai distributori automatici H24, agli esercizi commerciali, ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone.

VERIFICATO CHE una limitazione durante le ore serali e notturne della somministrazione e vendita per asporto e al consumo su aree pubbliche di alimenti di recipienti in vetro all'interno del centro storico appare una misura efficace a contenere i rischi sopra richiamati.

VISTO l'art 50 D.lgs 367/2000 che consente al Sindaco di adottare ordinanze anche in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a superare di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

VISTA la legge 24.11.1989 n. 689

VISTA la legge 28.08.1991 n. 287

VISTO l'art 42 del vigente Statuto Comunale

RITENUTA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di specifica ordinanza

ORDINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 30 SETTEMBRE 2026

**IL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI CONSUMO SU AREE PUBBLICHE DI
ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO**

Rectius: è fatto divieto assoluto di effettuare la vendita “per asporto” (TRASPORTARE FUORI DAI LUOGHI DI VENDITA) dalle ore 19:00 e sino alla chiusura dei rispettivi esercizi, da parte dei titolari di pubblici esercizi di tipo “A-B-C” di cui all’art. 5 della Legge 28.08.1991 n. 287 agli esercizi di vicinato (esercizi commerciali), ai distributori automatici H24, nonché ai venditori su aree pubbliche e itineranti (ambulanti) del Centro storico di Altamura, di alimenti o bevande in contenitori in vetro.

Il divieto non si applica quando la somministrazione è effettuata per clienti servizi ai tavoli esterni situati nei dehors autorizzati.

E’, altresì, vietato il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro su aree pubbliche o aperte al pubblico del centro storico di Altamura.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza:

1. Sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale;
2. Sia trasmessa per l’osservanza a tutte le forze dell’ordine operanti sul territorio e alla Polizia Locale per l’esecuzione e il controllo del presente provvedimento ed a cui spetta l’accertamento e la contestazione di eventuali violazioni;
3. Sia trasmessa per le rispettive competenze al sig. Questore di Bari, al Comando di Polizia Provinciale Carabinieri ed al Comando Provinciale Guardia di Finanza;
4. Si trasmessa per opportuna conoscenza alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori commerciali del centro storico.

AVVERTE

L’inottemperanza al presente provvedimento comporterà per i trasgressori l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 515,00 (sanzione edittale da € 258,00 a € 1.549,00), oltre all’applicazione della sanzione accessoria prevista dall’art 17 quater del TULPS (sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi).

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, data dell’ordinanza

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
f.to Dott.ssa Maria Paola Stefanelli

IL SINDACO
f.to Prof. Vitantonio PETRONELLA